

FISCAL VIEW

fiscalview@ilsole24ore.com

Crisi di impresa e Iva, la fine di un'illusione

SI ALLUNGANO I TEMPI PER IL RECUPERO

di **Benedetto Santacroce**

Vi ricordate con quanto entusiasmo avevamo accolto la modifica dell'articolo 26 del Dpr 633/72 che anticipava il recupero dell'Iva in caso di omesso pagamento da parte del debitore sottoposto a una procedura concorsuale? Certo l'entusiasmo si era un po' spento quando nella legge di Stabilità 2016 si è previsto che la regola avrebbe cominciato a operare solo dal 2017 e solo per le procedure attivate dopo il 31 dicembre 2016.

Bene, ora dimenticatevi la disposizione perché il legislatore con un radicale cambiamento di rotta ha cancellato la modifica e, riscrivendo per l'ennesima volta l'articolo 26, ha riconfermato l'assetto vigente lasciando profondamente delusi tutti gli operatori che avendo effettuato la prestazione di servizi e/o la cessione di beni e avendo versato la relativa Iva devono attendere anche più di 10 anni per recuperare un'imposta che lo Stato ha incassato, ma che, proprio a causa del mancato pagamento, il cliente non ha mai rimborsato al cedente/prestatore.

In questo cambio di rotta il legislatore ha anche sterilizzato un ulteriore effetto positivo dovuto alla disposizione così come riformulata nel 2016: quello relativo al fatto che nel caso di variazione nei confronti della procedura concorsuale dell'imposta, il debitore non doveva registrare a suo sfavore (o meglio a sfavore della

procedura) il minor credito che scaturiva dalla nota di variazione inviata dal creditore. Anche questa misura era stata accolta con favore perché, a prescindere dalle vicende delle singole posizioni creditorie che insistono sulla procedura, non dover considerare la rettifica dell'Iva (se ne faceva carico lo Stato) rendeva più stabile e certa la tenuta finanziaria della procedura stessa.

La decisione del legislatore che è ispirata prevalentemente da ragioni di gettito risulta del tutto incoerente rispetto alla volontà di rilancio dell'economia e produce sul sistema un ulteriore aggravio per gli operatori economici che indirettamente sono colpiti dalla crisi del proprio cliente.

Inoltre, riporta in auge una discussione per ora sopita sulla compatibilità dell'articolo 26 rispetto alle regole unionali. In effetti, la Corte di giustizia Ue (causa C-337/13), analizzando le regole di applicazione dell'articolo 90 della direttiva 2006/112/Ce (norma trasposta all'articolo 26 del Dpr 633/72) che disciplina proprio le note di variazione, ha avuto modo di evidenziare che gli Stati possono non prevedere tra le ipotesi di rettifica quella di mancato pagamento, ma quando lo inseriscono tra le cause di rettifica le condizioni che pongono per consentire l'emissione delle fatture rettificative non devono eccedere la motivazione antifrode che può essere a essa sottesa. In particolare, la Corte afferma che le condizioni siano limitate a quelle che

consentano di dimostrare che, successivamente alla conclusione dell'operazione, una parte o la totalità del corrispettivo non sia stata percepita. Sotto questo profilo la scelta di vincolare la nota di variazione alla conclusione di una procedura concorsuale o di un piano di ristrutturazione del debito o di una procedura individuale infruttuosa sembra del tutto sproporzionata. In effetti, se il problema è il gettito a rischio, si potrebbe estendere la possibilità di variazione in diminuzione, almeno (come fatto ai fini delle imposte dirette) ai crediti insoluti di modesta entità.

Comunque, si auspica che prima di prendere la decisione di confermare definitivamente questo repentino e inaspettato cambio di rotta si considerino bene gli effetti giuridici e finanziari e non solo rispetto al bilancio dello Stato. L'articolo 26 è sicuramente una norma che nel tempo ha perso la sua originaria natura di disposizione adempimentale per divenire una norma con troppi scopi che non gli sono propri. Quindi va riformata rendendola coerente con le regole europee e coordinandola con le disposizioni nazionali previste, ad esempio, in materia di detrazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

